

CODICE DI DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLA RIPRODUZIONE EQUINA IN SARDEGNA

Asvi Sardegna

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri

Tel. +39 079 781600

C.F. e P.I. 02974870905

info@asvisardegna.it

protocollo@pec.asvisardegna.it

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Codice di disciplina regola i doveri e le sanzioni derivanti dall'esercizio della riproduzione equina in Sardegna.

Articolo 2

Responsabile dell'applicazione

Responsabile dell'applicazione delle regole di cui all'art.1 del presente Codice è l'Agenzia per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica della Sardegna (di seguito ASVI Sardegna) sulla base della delega per l'applicazione delle norme di cui alla normativa vigente.

Articolo 3

Osservanza delle norme

Sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Codice:

1. I veterinari fecondatori iscritti al competente registro regionale
2. Gli operatori pratici di fecondazione artificiale nella specie equina ed asinina di cui al competente registro regionale
3. I titolari delle stazioni di monta pubblica e privata per le specie equina ed asinina
4. I titolari dei centri d'inseminazione artificiale equina ed asinina con seme refrigerato e congelato
5. Tutti i titolari della Certificazione d'Intervento Fecondativo (CIF)
6. I titolari dei centri di produzione del materiale seminale equino e asinino
7. I titolari dei recapiti del materiale seminale equino ed asinino
8. I titolari dei centri di raccolta e di stoccaggio degli embrioni equini ed asinini
9. I componenti dei gruppi di raccolta di embrioni equini ed asinini
10. Tutti i soggetti che in maniera diretta agiscono professionalmente nell'ambito della disciplina regionale per la riproduzione equina

Articolo 4

Normativa

Tutti i soggetti di cui all'articolo precedente hanno il dovere dell'osservanza della vigente normativa che disciplina in Italia la riproduzione animale e delle fonti normative regionali, nazionali e comunitarie riferibili all'esercizio della riproduzione equina ed asinina ed, in particolare, alle norme derivanti dai Regolamenti generali ed annuali prodotti dall'ASVI Sardegna, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività predetta nel rispetto dei principi etici generali dinanzi alla Pubblica Amministrazione, ai propri colleghi, agli allevatori ed, in generale, agli utenti del servizio offerto. Tutti hanno, altresì, l'obbligo di rispettare le norme e le condizioni previste per il benessere animale e quelle derivanti dalle norme di Polizia Veterinaria in ordine al dovere/obbligo di comunicazione del sospetto di malattie infettive che possono evidenziarsi nel corso dell'attività riferibile al presente Codice.

A coloro che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.

È preciso dovere e responsabilità di ciascuno attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti normative. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante nel caso dovessero essere evidenziati illeciti ed inadempimenti.

Articolo 5

Responsabilità

I soggetti di cui all'articolo 3 del presente Codice sono diretti responsabili dei propri atti salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a forza maggiore.

Articolo 6

Sanzioni

ASvi Sardegna

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri

Tel. +39 079 781600

C.F. e P.I. 02974870905

info@asvisardegna.it

protocollo@pec.asvisardegna.it

Agli effetti del presente Codice si distinguono due tipi di sanzioni che vengono erogate in caso d'inadempienze o illeciti:

- a) Sanzioni amministrative
- b) Sanzioni disciplinari

Colui che si rende responsabile di atti in violazione delle norme e delle leggi e regolamenti relativi all'esercizio della riproduzione equina risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente.

Articolo 7 Colpa

Agli effetti del presente Codice si definisce "colpa" una mancanza di diligenza, di prudenza o di conoscenza delle norme.

- 1. E' "colpa grave" quella derivante dalla volontaria violazione delle norme per il raggiungimento di un secondo fine.
- 2. E' invece definito causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.

Articolo 8 Illecito

Si definisce illecito disciplinare qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente a eludere i precetti contenuti nella Normativa Generale e in ogni altra disposizione emanata dagli Organi regionali competenti.

Articolo 9 Vigilanza

Le sanzioni sono erogate dalla Commissione di Vigilanza di cui al Regolamento della Campagna di fecondazione – parte speciale predisposto da ASVI Sardegna. La Commissione di cui al presente articolo ha il compito di vigilare, analizzare e segnalare tutte quelle condizioni non coerenti con le normative vigenti in materia di riproduzione animale, proponendo di volta in volta al Direttore dell'ASVI Sardegna i provvedimenti da adottare.

Articolo 10 Attuazione del provvedimento sanzionatorio

Il Direttore dell'ASVI Sardegna accoglie e dà attuazione alle proposte della Commissione di Vigilanza, valutandone la legittimità. In carenza di legittimità di tali proposte rinvia alla Commissione le stesse motivando per iscritto ed attribuendo un termine temporale alla Commissione per la rivalutazione delle proposte sanzionatorie. Nei casi in cui il Direttore dell'ASVI Sardegna riconosca nelle violazioni che gli vengono sottoposte dalla Commissione, elementi di rilevanza civile, penale e tributaria provvede ad avanzare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria e, se del caso, alla Guardia di Finanza provvedendo, contestualmente, all'erogazione delle sanzioni proposte.

Articolo 11 Sanzione amministrativa

La sanzione amministrativa, fatto salvo quanto esplicitamente espresso nei Regolamenti generale e annuale prodotti dall'ASVI Sardegna viene erogata ai soggetti resisi responsabili delle seguenti colpe con i relativi oneri pecuniari:

- a) Ritardate comunicazioni attività svolta - 100 euro
- b) Omessa comunicazione delle informazioni relative all'attività oggetto dell'autorizzazione ricevuta da ASVI Sardegna - 250 euro
- c) Omessa comunicazione di variazione delle condizioni tecnico operative precedentemente accertate e relative all'attività oggetto dell'autorizzazione ricevuta da ASVI Sardegna - 250 euro
- d) Ritardata emissione del Certificato d'Intervento Fecondativo rispetto all'erogazione del servizio di monta o d'inseminazione artificiale - 5 euro a certificato entro i 30 gg dall'intervento fecondativo, con incremento del 50% oltre i 30 giorni e sino ai 90 giorni ed ulteriore incremento dell'80% oltre i 90 giorni
- e) Ritardata o omessa emissione del Certificato di trasferimento embrionale - 250 euro nel caso di ritardo

ASvi Sardegna

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri
Tel. +39 079 781600
C.F. e P.I. 02974870905
info@asvisardegna.it
protocollo@pec.asvisardegna.it

- accertato, 500 euro nel caso di omissione accertata
- f) Violazione delle norme riferibili agli obblighi dei Centri di Produzione del materiale seminale – da 50 a 500 euro
 - g) Violazione delle norme riferibili agli obblighi dei Centri e/o delle Stazioni d'inseminazione artificiale – da 50 a 500 euro
 - h) Violazione delle norme riferibili agli obblighi delle Stazioni di monta pubbliche e private – da 50 a 500 euro
 - i) Violazione delle norme riferibili agli obblighi dei Recapiti del materiale seminale, embrioni ed ovociti – da 50 a 500 euro
 - j) Violazione delle norme riferibili agli obblighi dei Gruppi di raccolta embrioni – da 150 a 700 euro
 - k) Violazione delle norme riferibili agli obblighi dei Centri di Produzione di embrioni – da 150 a 700 euro
 - l) Detenzione ed impiego di materiale seminale congelato non proveniente da un recapito regolarmente autorizzato in Sardegna – da 300 a 1000 euro
 - m) False comunicazioni – da 150 a 700 euro, salvo fatti di rilevanza penale
 - n) Detenzione e impianto di embrioni non provenienti da un recapito regolarmente autorizzato in Sardegna – da 500 a 1500 euro
 - o) Inseminazione di una fattrice o trapianto di embrione in ricevente nel territorio della Sardegna con emissione di apposita certificazione al di fuori della Regione - 1500 euro
 - p) Comportamenti non conformi alla deontologia professionale anche comportanti atti, dichiarazioni e/o istigazione a terzi ad intraprendere azioni in palese contrasto con gli obiettivi istituzionali correlati alla gestione della riproduzione equina in Sardegna, appositamente regolamentati dall'annuale documento di programmazione emesso dall'autorità delegata.

Articolo 12 Sanzione disciplinare

La sanzione disciplinare, fatto salvo quanto esplicitamente espresso nei Regolamenti generale e annuale prodotti da ASVI Sardegna, viene erogata ai soggetti resisi responsabili delle seguenti colpe con i relativi provvedimenti:

- a) Reiterata violazione delle fattispecie di cui al precedente articolo 11 – sospensione dell'autorizzazione immediata ed estesa alla stagione successiva. Per il ripristino dell'autorizzazione il soggetto resosi responsabile della violazione dovrà attenersi alle norme concessorie previste per la prima autorizzazione
- b) False comunicazioni – sospensione dell'autorizzazione immediata ed estesa alla stagione successiva. Per il ripristino dell'autorizzazione il soggetto resosi responsabile della violazione dovrà attenersi alle norme concessorie previste per la prima autorizzazione
- c) Reiterazione fattispecie di cui al punto b) del presente articolo – Revoca dell'autorizzazione
- d) False certificazioni – Revoca e denuncia all'Autorità Giudiziaria
- e) Violazioni riferibili ai punti l), m), n) e p) del precedente articolo 11 – Revoca dell'Autorizzazione e denuncia all'Autorità Giudiziaria ed alla Guardia di Finanza

Articolo 13 Casi speciali

Tutte le eventuali violazioni non espressamente richiamate nei precedenti articoli 11 e 12 del presente Codice dovranno essere valutati dalla Commissione di Vigilanza sulla base delle norme ordinarie e speciali della Legislazione vigente.

Articolo 14 Comunicazione della sanzione

L'erogazione della sanzione, resa ufficiale da specifico provvedimento del Direttore dell'ASVI Sardegna viene comunicata al soggetto responsabile della violazione accertata, per iscritto e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ASvi Sardegna

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri
Tel. +39 079 781600
C.F. e P.I. 02974870905
info@asvisardegna.it
protocollo@pec.asvisardegna.it

Articolo 15 Ricorso

Il soggetto a cui è stata applicata la sanzione può ricorrere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (fa fede la data della cartolina di avviso), trascorsi i quali la sanzione diviene effettiva ed esigibile. Il ricorrente può produrre informazioni e documenti e riferire circostanze a propria discolpa. Il ricorso va presentato al Direttore dell'ASVI Sardegna che istituirà apposita Commissione per la rivalutazione entro l'anno solare di riferimento e che sarà composta da 3 dirigenti o funzionari dell'ASVI Sardegna diversi dai componenti della Commissione di Vigilanza. Il ricorso sospende temporaneamente gli effetti della sanzione, sino ad accoglimento o conferma della sanzione che diverrà immediatamente esecutiva.

Articolo 16 Controversie

Ai fini di ogni controversia legale relativa al presente Codice è competente il Foro di Sassari.

ASvi Sardegna

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri
Tel. +39 079 781600
C.F. e P.I. 02974870905
info@asvisardegna.it
protocollo@pec.asvisardegna.it